



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
TOSCANA - MARCHE - UMBRIA
FIRENZE

Firenze, **12.8** OTT. 2015

- Ai Responsabili del Procedimento
LORO SEDI
- Agli Uffici Gare e Contratti
LORO SEDI
- Ai Coordinatori Provinciali della Toscana
e delle sedi Coordinate
- Al Dirigente Ufficio Tecnico
Ing. Moreno Ferrari
SEDE
- Al Dirigente Ufficio Amministrativo
Dott. Giovanni Salvia
SEDE
- Alle Sezioni Amministrative
LORO SEDI

Prot. n° 9698

Oggetto: Obbligo di consultazione delle white lists degli operatori economici per la stipula di contratti di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa definite dall'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012

Si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sull'art 29 della L.114 dell'11.08.2014 "Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa." La succitata normativa, modificando il comma 52 dell'art 1 della L.190/2012, ha così stabilito: "Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Ai sensi del comma 53 del succitato art 1 sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Il suddetto elenco può essere aggiornato, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'Interno.

Pertanto riguardo alle succitate attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le Stazioni appaltanti, prima di procedere alla stipula di contratti o cottimi concernenti la esecuzione di pubblici appalti di lavori, servizi o forniture e prima di autorizzare subappalti, in luogo della acquisizione delle comunicazioni o informazioni antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011 e succ. mod. ed int., devono avvalersi, a prescindere dalle soglie stabilite dal codice antimafia, degli appositi elenchi c.d. "white lists" istituiti presso ogni Prefettura ai quali le imprese hanno l'obbligo di iscrizione.

Ai sensi del codice antimafia, la certificazione antimafia è obbligatoria per importi complessivi superiori ad € 150.000,00 (art 83 lett. e) mentre in relazione alle succitate attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, la consultazione delle c.d. **"white lists"** sarà obbligatoria per le Stazioni Appaltanti, anche, per importi inferiore ad € 150.000,00, con riferimento all'appaltatore se nel contratto di appalto siano previste una o più delle prestazioni su indicate, e con riferimento al subappaltatore se il contratto di subappalto ha ad oggetto tali attività.

Per quanto sopra i responsabili del procedimento in indirizzo dovranno espressamente verificare che nel Capitolato Speciale d'Appalto sia esplicitata la presenza delle suddette attività ed analogo accertamento dovrà essere eseguito in sede di verifica dei contratti di subappalto propedeutica al parere tecnico necessario per il rilascio del nulla osta al subappalto.

Il responsabile del procedimento constatata la presenza delle citate attività dovrà darne evidenza all'ufficio contratti della sede di appartenenza sia per la fase di affidamento che per quella di stipula del contratto ovvero di rilascio delle autorizzazioni al subappalto.

Gli Uffici contratti preso atto delle segnalazioni del Responsabile del procedimento della presenza delle lavorazioni e attività sopra riportate, attiveranno le dovute consultazioni delle c.d. **"white lists"** prima della stipula dei relativi contratti di appalto o prima del rilascio di nulla osta a subappalti.

Gli Uffici contratti dovranno, inoltre, inserire nei bandi e avvisi di gara apposita clausola con la quale sia richiamata l'attenzione dei concorrenti sull'obbligo di iscrizione nelle c.d. **"white lists"** istituite presso ogni Prefettura per le imprese che svolgono le citate attività inserendo lo schema di autocertificazione nella modulistica allegata al disciplinare di gara.

Nei medesimi bandi o avvisi dovrà inoltre essere evidenziato come stabilito dalla norma che l'iscrizione nelle c.d "white lists" sostituisce la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, anche, ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti per tutte le attività e lavorazioni previste in progetto diverse da quelle elencate nel citato comma 1 dell'art. 53 della L.190/2012.

Si richiama l'attenzione sul puntuale adempimento di tutto quanto sopra

Il Provveditore
Arch. Maria Lucia Conti

